



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 14.11.2023, ha pronunciato mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al R.G. n. 15759/2022 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;

TRA

NASTA FRANCESCO (c.f. NSTFNC57S26F839U), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 256, presso lo studio dell'avv. Paolo Parlato che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentati e difesi, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

per Nasta Francesco: in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione dell'esecutività dell'atto, accertare la nullità, la inefficacia e la invalidità della ordinanza-ingiunzione n. 01-000534957 (Prot. Inps 5104 del 27/06/2022); con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;



per l'Inps: dichiarare l'inammissibilità del ricorso; in subordine e nel merito rigettare l'opposizione e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell'Inps di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nella misura ridotta di € 10.000,00, con vittoria di spese;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 09.09.2022, Nasta Francesco esponeva che, ai sensi dell'art. 7, VI comma, della legge n. 890/1982 e dell'art. 139, IV comma, cpc, gli era stato inviato avviso datato 15 marzo 2022 di avvenuta notifica, nella qualità di legale rappresentante della NAOS spa, della ordinanza-ingiunzione n. 01-000534957 concernente la sanzione pecuniaria di cui al decreto legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 e segg. per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, fissando la predetta sanzione pecuniaria, ai sensi del decreto legislativo n. 8/2016 nella misura di € 23.500,00.

Aggiungeva che l'Inps, nella ordinanza ingiunzione datata 27.6.2022, aveva dato atto della ritualità degli atti di notificazione delle violazioni descritte ed in successione della mancata produzione da parte dell'ingiunto di scritti difensivi e della documentazione.

Precisava che la stessa sembra sia stata notificata a mani del portiere dello stabile, ma dalla lettura della successiva raccomandata non si evince in alcun modo quando detta notifica sarebbe stata effettuata, atteso che la raccomandata di cui alla legge n. 890/1982 reca una data (15 marzo 2022) incompatibile rispetto alla eventuale notifica eseguita al portiere dello stabile.

Sosteneva che la notifica eseguita al portiere deve contenere a pena di nullità la specifica indicazione della vana ricerca del destinatario dell'atto e dei suoi familiari, non essendo sufficiente l'invio della lettera raccomandata con l'avviso al destinatario di avvenuta notifica (peraltro, nella specie nulla, atteso che la data apposta in calce (15.3.2022) è incompatibile con la dichiarata notifica della ordinanza- ingiunzione.

Tanto premesso, Nasta Francesco conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l'Inps per sentire dichiararsi la nullità della ordinanza ingiunzione in ragione della sua irregolare notifica; con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, atteso che l'ordinanza ingiunzione è stata consegnata al portiere dello stabile (sig. Davide Frascogna) in data 8.7.2022 mentre il ricorso è stato depositato solo il 9.9.2022, oltre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.

Sosteneva, in ogni caso, la infondatezza della domanda in quanto il sig. Nasta, in qualità di legale rappresentante della NAOS spa ha omesso di versare le ritenute previdenziali pur operate sulle retribuzioni dei dipendenti nei mesi dicembre 2018 e gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2019.



Precisava che, quanto alla entità della sanzione, l'importo è stato rideterminato e ridotto ad €. 10.000,00 in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata avendo il ricorrente manifestato la volontà di procedere alla definizione agevolata (cd. "Rottamazione-quater") di cui alla legge n. 197/2022.

Alla odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta pubblicamente al termine della camera di consiglio.

2. L'opposizione è inammissibile.

A parere del giudicante, nel decidere il presente giudizio è assorbente l'eccezione di l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva impugnazione.

Ciò in quanto è documentato che l'ordinanza ingiunzione, inviata a mezzo raccomandata A/R n. 78604698129-3, sia stata consegnata in data 8.7.2022 al portiere dello stabile sito in Napoli alla via Petrarca n. 47 (sig. Davide Frascogna) ove risiede il ricorrente.

A fronte di tale notifica, il presente ricorso in opposizione veniva depositato solo il 09.9.2022, oltre il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione.

Ebbene, va ricordato che "in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabilenell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al *destinatario*" (in tal senso Cass. n. 8293 del 04/04/2018; n. 24899/2022).

Più recentemente (Cass. n. 22818/2022), è stato chiarito che, come nel caso in esame, trattasi di *"notificazione (eseguita a mani del portiere) rispettosa delle disposizioni di cui al citato D.M. Comunicazioni e, segnatamente, dell'art. 34 ("Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte"), dell'art. 39 ("Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere"), e dell'art. 40 ("Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante")*.

Avendo la Suprema Corte statuito che la notifica diretta dell'agente della riscossione delle cartelle di pagamento al portiere, anche in assenza dell'invio di ulteriore raccomandata di avvenuta notificazione è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio, il presente ricorso



è inammissibile.

Ne consegue che è irrilevante che nella CAN depositata dal ricorrente sia stampata una data (15 marzo 2022), incompatibile ed errata rispetto alla citata notifica eseguita al portiere; ed è inconferente la giurisprudenza richiamata con riferimento al disposto di cui all'art. 139 c.p.c., non applicabile al caso in esame.

Infine, non determina la invocata cessazione della materia del contendere l'accoglimento della domanda di definizione agevolata (cd. "rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione presentata dal ricorrente, con il pagamento della prima rata.

Tale domanda non incide sul presente giudizio, avente ad oggetto la distinta sanzione pecuniaria ex d.l. n. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ma non il versamento delle stesse ritenute.

3. La novità delle questioni riguardanti l'opposizione ad ordinanza ingiunzione Inps, la rideterminazione dell'importo della sanzione nelle more del giudizio e la natura processuale della decisione costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 14.11.2023.

Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis

